

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)  
Prodotto: Valore Futuro  
Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)  
Data di aggiornamento: 03/06/2026  
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com) ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469, di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID con riferimento alle coperture assicurative e garanzie offerte dal prodotto.



## Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

**PRESTAZIONE PRINCIPALE:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

**OPZIONI CONTRATTUALI:** il contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

- **Modifica del capitale protetto:** il contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza e al massimo una volta per anno di contratto, può richiedere di modificare il capitale protetto ponendolo pari al valore del contratto. A partire dal termine del periodo traguardo, la modifica può essere effettuata solo per aumentare il capitale protetto.
- **Riscatti parziali:** se l'assicurato è in vita il contraente può richiedere riscatti parziali per iscritto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Persone che alla firma della proposta di assicurazione hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.



## Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non prevede limitazioni nè esclusioni.



## Quanto e come devo pagare?

### Premio

Il premio è scelto dal contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati.  
Premio unico: importo minimo € 10.000; importo massimo € 500.000.  
I limiti sopra indicati comprendono i costi.

#### Suddivisione del premio nelle due componenti del contratto.

Il premio versato dal contraente, al netto dei costi trattenuti da Generali Italia, è investito in parte nella gestione separata "Gesav" e in parte in quote di uno o più OICR che compongono la linea di investimento.

La componente del premio da investire in gestione separata è individuata con l'obiettivo di fornire, a partire dal termine del periodo traguardo, un importo almeno pari al premio versato al netto dei costi (capitale protetto). La componente residua del premio è destinata all'acquisto di quote di OICR.


Il periodo traguardo, scelto dal contraente, è compreso tra 15 e 20 anni.

Il premio si versa con P.O.S, altri mezzi di pagamento elettronico, assegno, bonifico, impiego di importi di altre polizze pagati in pari data da Generali Italia, altre modalità. Non è possibile versare i premi in contanti.



## A chi è rivolto questo prodotto?

VALORE FUTURO è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno a una moderata crescita del capitale, un orizzonte temporale almeno medio-lungo (a partire da 11 anni), un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore

dell'investimento.	
 <b>Quali sono i costi?</b>	
<p>Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel KID di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:</p> <p><b>Costi applicati al rendimento della gestione separata:</b> non sono previsti costi.</p> <p><b>Costi per riscatto:</b> non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.</p> <p><b>Costi per l'esercizio delle opzioni:</b> l'esercizio dell'opzione contrattuale "Modifica del capitale protetto" è gratuito.</p> <p><b>Costi di intermediazione:</b> quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 21,40%.</p>	
<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>IVASS o CONSOB</b>	<p>Se il reclamo presentato all'impresa assicuratrice ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: <a href="mailto:consob@pec.consob.it">consob@pec.consob.it</a>, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa.</p> <p>Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro assicurativo</b>	<p>E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<b>Mediazione</b>	<p>E' obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC <a href="mailto:generalmediazione@pec.generaligroup.com">generalmediazione@pec.generaligroup.com</a> o presso la Sede Legale di Generali. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n.98)</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>E' possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Procedura FIN-NET</b> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea</a> o <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a>)</p>
<b>QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate, del riscatto e degli altri pagamenti in corso di contratto.</p> <p>Le somme pagate da Generali Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato:</b> sono esenti dalle imposte di successione</li> <li>• <b>in caso di vita dell'assicurato:</b> sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Generali Italia e il premio versato dal contraente relativo al pagamento in caso vita. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, se gli interessati dichiarano a Generali Italia che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale.</li> </ul> <p><b>Imposta di bollo:</b> è dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al momento del pagamento.</p>
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p>Se il <b>cliente</b> è stato <b>precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto</b> a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. <b>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni</b>, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le <b>patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi</b>, sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b>, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="#">Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche   Generali</a>.</p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o</p>

dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DEL CONTRATTO; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; VERIFICARE I CONTATTI DELL'AGENZIA DI RIFERIMENTO; CHIEDERE IL RISCATTO E VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY.**